

Legge regionale 03 settembre 1984 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

**Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.**

**Art. 6**

Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunità montane interessate contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa o finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini si applica la procedura di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.